



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO

Via Eleonora d'Arborea n. 2 – 07041 Alghero (SS)
Centralino: 079 953174 – 079 986811 – Telefax: 079-984606 – Numero blu: 1530 – VHF Ch16
Web: www.alghero.guardiacostiera.it – E-mail: ucalghero@mit.gov.it – PEC: cp-alghero@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N.6/2020

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ALGHERO**

Il sottoscritto Tenente di Vascello, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Alghero:

- VISTO** il D.M. 26 gennaio 1960, concernente “Disciplina dello sci nautico”, come modificato dal D.M. 15 luglio 1974.
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085 di approvazione del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2005, n. 95, “Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 66 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il D.Lgs 3 novembre 2017, n. 229 “Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167”;
- VISTI** gli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639, concernenti la pesca subacquea non professionale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ed in particolare l’art. 6 – pesca non professionale – e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 26 febbraio 1999 n. 9, recante “Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo”, come modificata dalla Legge Regionale 18 dicembre 2006, n. 20, riguardante “Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi”;
- VISTO** il Dispaccio n. 0009203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riportante chiarimenti in merito all’applicazione del Titolo III, Capo III del decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- VISTE** le circolari prot. n. 82/010390 in data 16.02.2006 e n. 82/033487 in data 26.03.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – “Attività subacquea ludico-sportiva”;
- VISTA** la circolare n. 5174645 in data 19.07.1989 della D.G. del Demanio Marittimo e Porti avente per oggetto “Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare”;

VISTA	la circolare n. 261598 in data 02.08.1994 della D.G. del Naviglio del Ministero dei Trasporti e della Navigazione avente per oggetto “navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter e moto d'acqua”;
VISTA	la circolare n. 51241 in data 31.04.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo alla disciplina dei “JetLev Flyer”, “Flyboard” e dispositivi assimilabili”;
VISTA	il dispaccio n. 17619 in data 19/06/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto “Attività di noleggio esercitata con natanti da diporto. – Ordinanza ex art. 27, comma 6, D.Lvo 171/2005”.
VISTO	il dispaccio n. 7930 in data 22/03/2018 della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con il quale sono state impartite direttive operative inerenti l'obbligatorietà della patente nautica per gli utilizzatori dei natanti utilizzati a fini commerciali;
VISTA	l'ordinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna;
VISTA	l'Ordinanza n. 11/11 in data 22.04.2011 della Capitaneria di Porto di Porto Torres recante “Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres”;
VISTA	la propria Ordinanza n. 21/2016 in data 01.06.2016, recante “Regolamento di disciplina nella nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Alghero”;
VISTA	la propria Ordinanza di sicurezza balneare in vigore;
VISTA	la propria Ordinanza n. 53/2019 in data 05.09.2019 recante “Regolamento del Porto di Alghero”;
VISTO	il Disciplinare attuativo Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana approvato con Decreto n. 01 del 02.04.2019 del Presidente Azienda speciale Parco di Porto Conte;
VISTA	la propria Ordinanza n. 18/2019 in data 23.05.2019 mediante la quale viene recepito il disciplinare attuativo Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana ;
VISTI	gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1151, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
VISTO	il dispaccio prot. n. 02.02.0040701 in data 3 maggio 2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in merito alla necessità che le ordinanze di sicurezza balneare e di disciplina delle attività connesse agli usi turistici ricreativi del mare e delle rispettive aree di giurisdizione per quanto possibile, siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità;
CONSIDERATO	il rilievo economico e sociale assunto dalle attività subacquee, la maggior parte delle quali si svolge in forma organizzata e la loro natura di attività ad elevata qualificazione tecnica caratterizzata altresì da discendenti profili di responsabilità;
RITENUTO	necessario, alla luce delle mutate esperienze e delle modifiche normative <i>medio tempore</i> intervenute, aggiornare ed implementare la disciplina del diporto nautico e delle attività subacquee nell'ambito del Circondario Marittimo di Alghero, anche mediante la modifica del proprio precedente Regolamento approvato con Ordinanza n. 21/2016 in data 01.06.2016, citata in precedenza;
RITENUTO	necessario uniformare la disciplina contenuta nelle vigenti ordinanze alle direttive della Direzione Marittima del Nord Sardegna e del Compartimento Marittimo di Porto Torres;
VISTI	gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

E' approvato e reso esecutivo l'annesso **"Regolamento di disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Alghero"**.

Qualora dovessero essere necessarie modifiche ovvero integrazioni, il presente Regolamento sarà considerato aggiornato una volta pubblicato sul sito istituzionale di questo Comando (www.alghero.guardiacostiera.it) e si intenderà entrato in vigore, nella nuova formulazione, una volta decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Articolo 2 (Pubblicità)

La diffusione della presente Ordinanza sarà curata mediante:

- Pubblicazione all'Albo di questo Ufficio;
- Trasmissione ai Comuni costieri ed alle altre Amministrazioni/Enti competenti;
- Divulgazione a cura dei mezzi di informazione;
- Inserimento nel sito web di questo Ufficio Circondariale Marittimo (www.alghero.guardiacostiera.it);
- Trasmissione alle associazioni imprenditoriali e di categoria del settore balneare e nautico, nonché ad ogni altro soggetto interessato.

La presente Ordinanza dovrà essere esposta al pubblico a cura degli esercenti l'attività di noleggio/locazione di unità navali, dalle strutture balneari, dai gestori dei servizi di salvamento presso le spiagge libere, dai concessionari di pontili per l'ormeggio di unità da diporto, dalle Società che svolgono attività *diving*, nonché in tutte quelle aree ricadenti nel Circondario Marittimo di Alghero ove si svolgono attività marittime (colonie marine, depositi di unità da diporto, campeggi, etc.).

Articolo 3 (Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente e penalmente dei danni eventualmente causati a persone, animali e/o cose, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca, a seconda dei casi, diverso reato o illecito amministrativo, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n° 4 ovvero, per il caso di violazioni commesse con unità da diporto, ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi di ogni altra pertinente disposizione normativa di settore.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entrerà in vigore a decorrere dal 31 maggio 2020 ed abroga l'Ordinanza n. 21/2016 richiamata nelle premesse, nonché ogni altra precedente disposizione in contrasto.

Per gli ulteriori aspetti legati all'esercizio delle attività diportistiche durante la stagione balneare estiva si fa espresso rinvio all'Ordinanza di sicurezza balneare nonché all'Ordinanza inerente i limiti di navigazione vigenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle altre Ordinanze richiamate nelle premesse, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

Alghero, 15.05.2020

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pierclaudio MOSCOGIURI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
PIERCLAUDIO MOSCOGIURI

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI
ALGHERO**



Regolamento di disciplina del diporto nautico nell'ambito del
Circondario Marittimo di Alghero

Edizione 2020

INDICE

Capo I	DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 5
Capo II	NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITÀ DA DIPORTO	pag. 9
Capo III	LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO E MEZZI SIMILARI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE	pag. 11
Capo IV	DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA E SIMILARI	pag. 16
Capo V	DISCIPLINA DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE AUTOPROPULSE (TAVOLE A VELA - WINDSURF) E SIMILARI	pag. 20
Capo VI	DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE AUTOPROPULSE (TAVOLE CON AQUILONE - KITE-SURF)	pag. 22
Capo VII	DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI TAVOLE NON AUTOPROPULSE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI, SURF, BODY BOARD SIMILARI E ASSIMILABILI	pag. 25
Capo VIII	DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI TAVOLE A REMI DENOMINATE SUP (STAND UP PADDLE) O SIMILARI.	pag. 26
Capo IX	DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO	pag. 27
Capo X	DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE	pag. 29
Capo XI	RIMORCHIO GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI BANANA BOAT E SIMILARI	pag. 32
Capo XII	DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA TURISTICO-SPORTIVA	pag. 34
Capo XIII	SNORKELING TRAINATO	pag. 41

AGGIORNAMENTI / VARIANTI

ELENCO ALLEGATI

1	<i>MODELLO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DI LOCAZIONE/NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO PER FINI RICREATIVI E PER GLI USI TURISTICI LOCALI</i>	<i>pag. 43</i>
2	<i>MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E SS. MOD. IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE/NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO PER I FINI RICREATIVI E PER USI TURISTICI LOCALI</i>	<i>pag. 44</i>
3	<i>MODELLO REGISTRO NOLEGGIO/LOCAZIONE</i>	<i>pag. 47</i>
4	<i>MODELLO DICHIARAZIONE DI UNITÀ DEDICATA AL SALVATAGGIO/APPOGGIO IMMERSIONI SUBACQUEE</i>	<i>pag. 48</i>
5	<i>MODELLO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ UTILIZZO NATANTI DAI CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO - RICREATIVO</i>	<i>pag. 49</i>
6	<i>FAX DI COMUNICAZIONE ATTIVITÀ SUBACQUEA NOTTURNA</i>	<i>pag. 50</i>
7	<i>MODELLO REGISTRO ATTIVITÀ DI IMMERSIONI DIDATTICHE / ORGANIZZATE / GUIDATE CON MEZZO NAUTICO D'APPOGGIO</i>	<i>pag. 51</i>
8	<i>MODELLO REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA</i>	<i>pag. 52</i>



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO

Via Eleonora d'Arborea n. 2 – 07041 Alghero (SS)
Centralino: 079 953174 – 079 986811 – Telefax: 079-984606 – Numero blu: 1530 – VHF Ch16 Web: www.alghero.guardiacostiera.it – E-mail:
ucalghero@mit.gov.it – PEC: cp-alghero@pec.mit.gov.it

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO
MARITTIMO DI ALGHERO**

CAPO I

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - (Ambito di applicazione territoriale)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nell'ambito del Circondario Marittimo di Alghero, ossia nel tratto di costa ed antistante specchio acqueo compreso tra Capo Falcone e Punta Tangone.

Art. 2 - (Ambito di applicazione materiale)

1. Il presente Regolamento disciplina le attività a qualsiasi titolo connesse con il diporto nautico, ivi compresa la locazione ed il noleggio di natanti da diporto e similari e le attività subacquee a scopo turistico-sportivo.

2. Oltre a quanto sopra, vengono disciplinati l'impiego e circolazione degli acquascooter/moto d'acqua e similari, l'impiego e circolazione delle tavole a vela, tavole con aquilone e similari, l'impiego di tavole sospinte dal moto ondoso (*surf*, *bodyboard*, *bodysurf*) e similari o assimilabili, l'impiego dei natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 mq., lo sci nautico, l'attività di paracadutismo ascensionale in mare, il rimorchio di galleggianti comunemente denominati *banana boat* e similari, lo *snorkeling trainato*.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, nonché alle altre vigenti Ordinanze emanate da questo Ufficio Circondariale Marittimo per disciplinare specifici aspetti di competenza.

Art. 3 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento vengono utilizzate le seguenti definizioni:

Navigazione da diporto: navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

Unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

Nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 *gross tonnage*, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL.

Nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui al punto precedente.

Nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967.

Imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666.

Natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, con esclusione delle moto d'acqua.

Moto d'acqua o Jet Ski: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata ad essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.

Natanti da spiaggia: i natanti di cui all'art. 27, comma 3 lett. c) del Codice della nautica da diporto ceduti in locazione da strutture balneari per l'utilizzo da parte dei bagnanti. In particolare questi sono: i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak. È esclusa la moto d'acqua agli effetti del presente regolamento.

Uso commerciale delle unità da diporto: l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione e/o noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ovvero che sono utilizzate per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto, ovvero che sono utilizzate per l'assistenza all'ormeggio delle unità nell'ambito di strutture dedicate alla nautica da diporto, ovvero che sono utilizzate per l'attività di assistenza e traino delle unità da diporto; ne deriva che non è consentito il trasporto di persone o merci con unità da diporto adibite ai predetti usi commerciali;

Locazione: contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

Noleggio: contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite da contratto avendo a bordo non più di 12 passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Limiti di navigazione: distanza massima dalla costa a cui una unità da diporto può navigare in base alle proprie caratteristiche tecniche ed in base alle eventuali abilitazioni rilasciate.

Certificato di sicurezza: documento rilasciato alle navi ed alle imbarcazioni da diporto che attesta lo stato di navigabilità dell'unità; fa parte dei documenti di bordo.

Passeggero: qualsiasi persone che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad 1 anno.

Requisiti per la condotta: età anagrafica e/o titolo di abilitazione necessari per il comando e/o la condotta di unità da diporto.

Dotazioni di sicurezza: strumenti ed apprestamenti la cui presenza è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone imbarcate su una unità da diporto.

Corridoi di lancio: specchi acquei opportunamente delimitati e regolamentati, utilizzati per l'atterraggio delle unità da diporto.

Sci nautico: Attività nautica descritta e regolamentata con D.M. 21 gennaio 1960, come modificato dal D.M. 15 luglio 1974.

Paracadutismo ascensionale: attività di volo mediante paracadute trainato con l'ausilio di un mezzo nautico.

“JetLev Flyer” e similari: mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna, del tutto simile ad una moto d'acqua, e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conduttore, alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità.

“Flyboard” e similari: apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su stivali indossati dall'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua, che utilizza lo stesso principio di movimento e sostentamento del JetLev Flyer.

Attività subacquee a scopo turistico – sportivo: le immersioni subacquee, in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, effettuate da privati, singoli o gruppi, accompagnati da istruttori o guide subacquee, finalizzate:

- 1) all'esplorazione del mare e dei fondali marini;
- 2) al conseguimento di brevetti subacquei sportivi;
- 3) alla pratica dell'attività sportivo-agonistica;
- 4) all'effettuazione di fotografie e riprese amatoriali.

Attività subacquee a scopo scientifico: le immersioni subacquee in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, effettuate da singoli o gruppi, accompagnati o meno da istruttori e guide subacquee, finalizzate allo studio ed alla ricerca scientifica.

Attività subacquee a scopo video-fotografico o documentaristico: le immersioni subacquee, in apnea o con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, effettuate da singoli o gruppi, accompagnati o meno da istruttori e guide subacquee, finalizzate a trarre riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali.

Pesca subacquea non professionale: ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, è la pesca subacquea che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini diversi da quelli della pesca professionale (ovverosia per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici).

Snorkeling: attività consistente nel nuotare in superficie utilizzando maschera subacquea e boccaglio (o simili), eseguendo occasionalmente brevi immersioni in apnea per l'osservazione dei fondali, della flora e della fauna marina.

Organizzazione didattica per le attività subacquee: come previsto dalla Legge Regionale 26 febbraio 1999 n. 9, si intende impresa o associazione, a diffusione nazionale o internazionale, sia italiana sia straniera, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico comprendente:

- a) tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;
- b) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori;
- c) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.

Centro di immersione subacquea: come previsto dalla Legge Regionale 26 febbraio 1999 n. 9, si intende impresa che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico-ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori, nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.

Istruttore subacqueo: si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersione subacquea ed insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni rilasciando i relativi brevetti.

Guida subacquea: soggetto in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 7 della Legge Regionale 18 dicembre 2006, n. 20, che accompagna in immersioni subacquee, a scopo turistico – ricreativo, singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.

Fornitore del servizio: persona fisica o giuridica che, nella ragione sociale, ovvero nello statuto, prevede l'offerta di servizi di:

- didattica e addestramento subacqueo
- immersioni organizzate e guidate
- snorkeling guidato
- supporto tecnico/logistico di superficie per immersioni non guidate.

Gruppo: due o più persone che ricevono servizi da un fornitore, seguiti da istruttori e/o da guide subacquee.

Immersione didattica: servizio offerto da un fornitore consistente in immersioni nelle quali i subacquei sono seguiti da istruttori e che possono essere finalizzate al conseguimento di un brevetto subacqueo.

Immersione organizzata: servizio offerto da un fornitore consistente in una immersione nella quale i subacquei abbiano già una qualificazione ed un'esperienza di livello adatto all'attività che stanno effettuando nel sito dell'immersione.

Immersione guidata: immersione organizzata dove i clienti sono anche accompagnati sott'acqua da personale incaricato dal fornitore del servizio.

Immersione individuale: immersione svolta da privati, individualmente o anche in gruppo, senza tuttavia la conduzione di istruttori o guide.

Mezzo nautico d'appoggio: ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171: unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 Luglio 2008, n. 146, artt. 90 e 91).

Persona in grado di fornire assistenza: persona necessariamente munita di abilitazione al comando/condotta indipendentemente dalla potenza del motore installato sull'unità (la appena richiamata prescrizione entra in vigore a partire dal **01.01.2021** pur rimanendo obbligatoria per le immersioni didattiche così come da precedente regolamento), in grado di effettuare le previste comunicazioni d'emergenza, dotata di conoscenze **debitamente certificate** sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso in mare nell'attesa dell'intervento di personale specializzato.

Brevetto: un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo sotto la propria responsabilità, previo superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per le attività subacquee.

Subacqueo non autonomo (subacqueo ricreativo a livello 1): un subacqueo, non in possesso di alcun brevetto, che deve essere addestrato ad avere competenze sufficienti riguardo alla conoscenza, agli esercizi ed esperienze in acque libere, sotto la diretta supervisione di un istruttore subacqueo.

Snorkeling trainato: attività di snorkeling che consiste nell'avanzamento in acqua sfruttando il traino a bassa velocità di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi compensati che permettono al bagnante praticante lo snorkeling di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvistamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante costituito nelle forme di legge ovvero legalmente riconosciuto per operare nel settore sportivo e ricreativo subacqueo;

Stagione Balneare: stagione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Stagione Balneare estiva: porzione di stagione balneare compresa tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno dedicata ad attività di elio terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto di quanto indicato con apposite Ordinanze dai Comuni territorialmente competenti.

Stagione Balneare Invernale – Mare d'Inverno: periodo residuale della stagione Balneare oltre la Stagione Balneare Estiva.

CAPO II

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITÀ DA DIPORTO

Art. 4 - (Norme di sicurezza, limiti di navigazione e di velocità)

1. Salvo specifiche deroghe in occasione di manifestazioni sportive, le unità da diporto dovranno osservare le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72), ratificato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, richiamato nelle premesse.
2. Salvo la diversa disciplina prevista per alcune specifiche fattispecie del presente Regolamento, durante la stagione balneare individuata con provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna, dall'alba e fino al tramonto, i limiti di navigazione e le velocità nell'ambito del Circondario Marittimo di Alghero sono quelli disciplinati dalla vigente Ordinanza della Capitaneria di porto di Porto Torres, richiamata nelle premesse e a cui si fa espresso rinvio.
3. Durante la stagione balneare estiva, nella fascia di mare compresa tra il limite delle acque riservate alla balneazione e 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare, ovvero 1.000 metri dalle spiagge, la navigazione di qualsiasi unità navale deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento.
4. Durante la stagione balneare estiva, negli specchi acquei riservati alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore/a vela/a vela con motore ausiliario, delle tavole a vela e delle moto d'acqua, nonché delle unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni (tipo *banana boat*) devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, così come disciplinato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, cui si fa espresso rinvio, e, per i *kite surf*, dal successivo capo VI.
5. Fermo restando quanto disposto da specifici provvedimenti regolamentari in materia di disciplina della attività all'interno dell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, le norme relative al presente Regolamento si applicano, per gli aspetti tecnici, anche all'interno della predetta Area Marina Protetta.

Art. 5 - (Dotazioni di sicurezza delle unità da diporto)

1. Tutte le unità da diporto devono essere fornite, quando navigano, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal Regolamento (Allegato V al D.M. 29 luglio 2008, n. 146), in relazione al numero di persone trasportate ed alla distanza dalla costa alla quale è effettuata la navigazione, con lo scopo principale di salvaguardare la sicurezza della vita umana in mare, fermo restando la responsabilità del comandante/conducente di dotare l'unità di quegli ulteriori mezzi e attrezzature di sicurezza suggeriti dal normale buon senso.

Art. 6 - (Limiti di navigazione delle unità da diporto)

1. Le **navi da diporto** sono abilitate a navigare senza limiti dalla costa.
2. Per quanto riguarda le **imbarcazioni da diporto** i limiti sono quelli indicati sulla licenza di navigazione rilasciata in linea con quanto disposto dall'articolo 22, comma 3 del Codice della Nautica da diporto, con particolare menzione per la differente disciplina prevista per le unità senza marcatura CE e per le unità dotate di marcatura CE.
3. Per quanto attiene, invece, i **natanti da diporto** si rimanda integralmente a quanto previsto dall'articolo 27 del Codice della Nautica da diporto.
4. Fermi restando i limiti di navigazione previsti per le differenti tipologie di natanti da diporto indicate nell'articolo richiamato al punto precedente, per quanto riguarda i natanti minori di seguito indicati, nel Circondario Marittimo di Alghero, valgono i seguenti limiti:
 - a) i natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e similari mezzi da spiaggia a remi o a pedali, canoe, kajak, possono navigare in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli, entro i 500 metri dalla costa. Oltre i 300 metri è necessario dotare tali unità delle dotazioni richieste dalla vigente normativa di sicurezza per la navigazione effettuata;
 - b) i natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq, possono navigare in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli, ad una distanza non eccedente 1 miglio nautico dalla costa;

- c) l'utilizzo delle tavole non autopropulse ovvero autopropulse e degli acquascooter e natanti simili è disciplinato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare e dalle norme contenute nei successivi Capi.

Art. 7 - (Numero massimo delle persone trasportabili a bordo delle unità da diporto)

1. Sui natanti da diporto possono imbarcare un numero di persone pari a quello per le quali gli stessi sono stati omologati e dichiarati conformi con appositi documenti da tenere a bordo in corso di navigazione.
2. In mancanza di omologazione e dichiarazione di conformità, ossia nel caso di prototipi non omologati, il numero di persone trasportabili è determinato a mente dell'art. 60 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, salvo eventuale diversa certificazione tecnica da mantenere a bordo, rilasciata da idoneo Ente tecnico autorizzato e/o notificato, secondo la seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 3,50 e fino a mt. 4,50	4 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 4,50 e fino a mt. 6,00	5 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 6,00 e fino a mt. 7,50	6 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a mt. 8,50	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50	9 persone
N.B. In caso di imbarco di attrezzature da sub, il numero di persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg. di materiale imbarcato	

3. Pur tuttavia, nell'evenienza dovesse essere imbarcato a bordo di una specifica unità un numero di persone pari al massimo in precedenza determinato, il natante non dovrà comunque subire uno sbandamento eccessivo anche con tutte le persone sedute presso la falchetta (orlo superiore delle fiancate dell'unità da diporto) di uno stesso lato, e dovrà mantenere nel medesimo lato un bordo libero di almeno 15 centimetri. Qualora ciò non dovesse essere assicurato, il numero massimo di persone trasportabili dovrà essere ricalcolato ripetendo la procedura di cui sopra togliendo, di volta in volta, una persona fino a quando non sia garantito un bordo libero di almeno 15 centimetri sul lato di sbandamento.
4. In ogni caso, sulle tavole a vela non si potrà imbarcare più di una persona.
5. Sugli acquascooter, sandolini, pattini, jole, mosconi, canoe, kayak e simili, in carenza di certificazione e/o omologazione, il numero delle persone trasportabili dovrà essere tale da garantire la sicurezza del natante.

Art. 8 - (Mantenimento delle condizioni di navigabilità)

1. In base a quanto stabilito dal D.M. 29 luglio 2008, n. 146, all'art. 69, il proprietario dell'unità da diporto ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico ed alla protezione contro gli incendi, nonché di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
2. Il comandante/conducente dell'unità, inoltre, ha l'obbligo di mantenere a bordo il quantitativo di carburante sufficiente ad effettuare in sicurezza la navigazione pianificata, evitando di creare situazioni di potenziale pericolo legate dall'esaurimento del combustibile, ponendo a tal fine la massima cautela determinata dal buon senso e dalla perizia marinai, anche in ordine agli altri controlli da effettuare prima della partenza (consultazione delle previsioni meteo, delle Ordinanze emanate dall'Autorità Marittima, verifica dei documenti di bordo, ecc.).

CAPO III

LOCAZIONE E/O NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO E MEZZI SIMILARI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Art. 9 - (Condizioni di locazione/noleggio dei natanti da diporto)

1. Ai fini del presente Regolamento, possono essere ceduti in locazione/noleggio le unità da diporto di proprietà ovvero nella disponibilità delle ditte/imprese di cui al successivo articolo 10.
2. La disciplina specifica è altresì applicabile anche ai sodalizi sportivi ed ai soggetti giuridici senza scopo di lucro.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto prese in locazione valgono i generali requisiti di abilitazione previsti dalla legge in relazione alla classificazione ed alle caratteristiche delle unità stesse.
4. Nel caso di locazione il comandante/conduuttore deve essere abile al nuoto.

Art. 10 - (Requisiti per lo svolgimento dell'attività professionale di locazione/noleggio)

1. Le società/ditte individuali aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, per poter esercitare l'attività di locazione/noleggio di unità da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale nell'ambito del Circondario Marittimo di Alghero, devono essere iscritte nei registri tenuti presso la Camera di commercio territorialmente competente e devono munirsi di ogni provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente connessi all'attività in parola.
2. Al fine di esercitare la suddetta attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Alghero, le società/ditte in questione devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero apposita comunicazione in doppia copia, come da modello in **Allegato 1**.
3. Alla suddetta comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione, eventualmente sempre aggiornabile:
 - a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cd. autocertificazione), relativa all'iscrizione presso la Camera di commercio territorialmente competente, con l'indicazione delle attività esercitate di locazione/noleggio;
 - b) copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiamata;
 - c) elenco delle unità utilizzate per locazione/noleggio, con indicazione delle loro caratteristiche principali (tipo, costruttore, potenza motore e fotografia anche in formato digitale del natante), come da dichiarazione sostitutiva in **Allegato 2**;
 - d) indicazione del luogo di stabile ormeggio dei mezzi nautici utilizzati. Qualora il luogo non sia ubicato all'interno di un porto/approdo, dovrà essere precisato se in loco è installato un corridoio di lancio secondo i dettami contenuti nell'Ordinanza di sicurezza balneare in vigore;
 - e) generalità complete dei comandanti/conduuttori delle unità da diporto da adibire a noleggio. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica, con padronanza dell'unità navale e dei luoghi, anche per quanto attiene alla mutevolezza delle condizioni meteo marine;
 - f) copia della polizza di assicurazione intestata alla ditta/società in corso di validità per ogni singola unità, a garanzia di tutte le persone imbarcate, compreso l'equipaggio, nel caso di noleggio, e di responsabilità civile verso terzi;
 - g) copia dell'eventuale certificato di omologazione/dichiarazione di conformità;
 - h) copia del certificato uso motore/dichiarazione di potenza;
 - i) copia del certificato di idoneità al noleggio per ogni singolo natante, come previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'art. 88 e su modello di cui all'Allegato XI del medesimo Decreto;

4. Per l'esercizio di tale attività non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero il quale, verificati i requisiti, apporrà un visto sulla comunicazione presentata secondo le linee guida contenute nei precedenti punti, restituendone una copia all'interessato; la predetta copia vistata dovrà essere tenuta a bordo delle unità (anche in copia) ed esibita in caso di controllo da parte delle autorità competenti.

5. Le società/ditte sono tenute a comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero la cessazione dell'attività entro 15 gg. dal suo verificarsi.

6. Annualmente, il titolare/legale rappresentante della società/ditta dovrà presentare una comunicazione con la quale attesti la volontà di iniziare/proseguire l'attività per l'anno di riferimento, fornendo la necessaria documentazione comprovante eventuali modifiche sopraggiunte rispetto alla prima comunicazione fornita all'Autorità Marittima di Alghero. La presentazione della comunicazione di cui sopra dovrà comunque avvenire almeno 15 giorni prima rispetto al primo contratto di locazione/noleggio previsto stipularsi nell'anno di riferimento. Qualora non dovesse essere presentata alcuna comunicazione in uno specifico anno solare, il richiedente potrà comunque rinnovare la volontà di proseguire l'attività nell'anno successivo presentando tutta la documentazione richiesta al precedente punto 3.

7. L'utilizzo delle aree demaniali finalizzate alla sosta ed all'ormeggio delle unità da diporto è, comunque, subordinato all'acquisizione degli idonei titoli concessori/autorizzativi (ad esempio iscrizione ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione) rilasciati dagli Enti competenti.

Art. 11 - (Norme di sicurezza per la locazione ed il noleggio di natanti da diporto)

1. I natanti da diporto impiegati nella locazione/noleggio dovranno essere contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo della ditta o ragione sociale del locatore/noleggiante, il numero massimo delle persone trasportabili e la numerazione progressiva (esempio: Soc. "SOLE" – oppure il nome dello stabilimento balneare se è quest'ultimo che loca o noleggia – natante n. 1 – max persone n. 4 - vedasi, a tal proposito, quanto previsto dall'art. 7).

2. Il locatore/noleggiante deve annotare su apposito registro (**Allegato 3**), che deve essere reso sempre immediatamente disponibile per i controlli da parte dei competenti organi di Polizia, i seguenti dati:

- a) numero progressivo giornaliero del contratto;
- b) data;
- c) estremi del mezzo nautico;
- d) numero del contratto,
- e) ora di consegna,
- f) ora di ritiro,
- g) cognome, nome del conduttore;
- h) numero di telefono cellulare del conduttore;
- i) estremi del documento di patente nautica/titolo professionale marittimo che abiliti il conduttore, o chi per esso, al comando dell'unità, se prescritto;
- j) numero dei passeggeri alla partenza;
- k) presenza di minori a bordo alla partenza (si/no). Se sì, indicarne il numero;
- l) zona di mare d'impiego di massima e ora di previsto rientro.

3. Il registro di cui al precedente comma, dovrà essere sottoposto a cadenza trimestrale (entro i primi 5 giorni del mese di aprile, luglio, ottobre, gennaio) per la vidimazione, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero.

4. I contratti di locazione/noleggio stipulati tra le parti secondo le norme vigenti in materia, devono essere sempre sottoscritti anticipatamente rispetto all'effettivo uso dei mezzi nautici da parte del conduttore/noleggiatore e devono essere numerati progressivamente (es. 01/2020). Copia del suddetto contratto deve essere conservata a bordo durante la navigazione e deve essere esibita a richiesta degli organi di polizia.

5. Il locatore/noleggiante deve consegnare/mantenere il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza e coperto dall'assicurazione prevista dalle normative in vigore. In caso di noleggio, l'assicurazione è estesa in favore dell'equipaggio e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni

subiti in occasione o dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile. Essi devono, altresì, controllare che i documenti che abilitano alla navigazione siano in corso di validità e tenuti a bordo e che le persone imbarcate non superino il numero o il peso massimo consentito.

6. Il locatore è tenuto ad informare formalmente la parte contraente sulle vigenti norme di sicurezza nonché sulle norme della presente Ordinanza relative all'utilizzo dei natanti da diporto locati, nonché sull'obbligo di rientrare a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche che, in ogni caso, all'inizio dell'attività di locazione, dovranno essere favorevoli. A tal proposito, qualora il conduttore non dovesse essere in possesso della patente nautica, perché non richiesta per tipologia di mezzo, il locatore dovrà predisporre, vidimandole, delle sintetiche istruzioni inerenti la conduzione del mezzo nautico e specifiche per esso; le istruzioni dovranno essere tenute a bordo e dovranno contemplare le indicazioni ritenute utili tra le quali, ad esempio: la velocità massima raggiungibile in condizioni standard, i fattori che potrebbero far configurare un pericolo di incendio/falla, capacità di tenuta del mare e tendenza al rollio/beccheggio, ubicazione dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso, ecc..

Rientra, comunque nel prudente apprezzamento del locatore/noleggiante la valutazione relativa alla possibilità di rendere disponibile il natante in funzione di fattori oggettivi che possano corroborare la sua scelta (previsione di peggioramento delle condizioni meteo marine, titoli ed esperienza posseduti dal conduttore cui affidare i natanti, etc.).

Il conduttore(sia per locazione e sia per noleggio) dovrà disporre del bollettino Meteomar del giorno in apposita raccolta, relativo alla zona di interesse, della carta nautica della zona, degli avvisi ai naviganti e delle ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima in vigore nella zona, sia di carattere permanente che transitorio.

7. Chi esercita attività di noleggio o locazione di natanti deve tenere sempre pronta all'uso un'idonea unità di salvataggio (**Allegato 4**) in grado di prestare velocemente soccorso entro i limiti dei natanti locati/noleggiati, dotata di motore, salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno 30 metri di cavo per far fronte ad interventi di emergenza che dovessero interessare i natanti locati/noleggiati. Detta unità è, a giudizio del concessionario, consigliata anche quando il locatore/noleggiante è anche titolare di stabilimento balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali, abilitati a navigare entro 500 metri dalla costa ed è già dotato di mezzo di servizio di soccorso e salvataggio. La predetta unità, in quest'ultimo caso, qualora il concessionario volesse implementarla, sarebbe da intendersi in aggiunta e non in sostituzione del natante a remi adibito a salvataggio per la struttura balneare.

8. I natanti impiegati in attività di noleggio dovranno essere in possesso del certificato di idoneità previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'art. 88 e secondo il modello di cui all'All. XI.

9. I natanti destinati alla locazione e/o noleggio devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, rispondere a quanto stabilito rispettivamente dagli Allegati V e X del D.M. 146/2008.

10. I natanti da diporto adibiti a locazione/noleggio possono essere utilizzati esclusivamente per le attività commerciali a cui sono adibiti in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 171/2005 e ss.mm. ii..

11. I natanti non a motore, di massima, possono essere affidati solo a persone di età non inferiore a 14 anni salvo eventuali ulteriori indicazioni contenute in questo Regolamento nei paragrafi dedicati.

12. Per la locazione di natanti da diporto equipaggiati con motore aventi una cilindrata ovvero una potenza inferiore a quella prevista dal comma 1, lettera b., dell'art. 39 D.Lgs. 171/2005 e ss.mm. ii., il locatore deve verificare che il conduttore, se non munito di patente nautica, abbia un'età superiore ai 16 anni ed è tenuto ad informarlo, tra le altre cose, che deve condurre una navigazione entro 6 miglia dalla costa. Per la locazione di natanti da diporto equipaggiati con motore aventi una cilindrata ovvero una potenza superiore a quella prevista dal comma 1, lettera b., dell'art. 39 D.Lgs. 171/2005 e ss.mm. ii., nonché per la conduzione degli acquascooter, il locatore deve verificare che il conduttore abbia compiuto il 18° anno di età e che sia in possesso della patente nautica in corso di validità.

13. Per il comando e la condotta dei natanti da diporto adibiti a noleggio è comunque sempre obbligatorio il possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza o dalla cilindrata del motore. I predetti natanti, adibiti a noleggio, potranno trasportare un numero di persone non superiore a 12, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero di persone superiore. Per

equipaggio si intenderanno solo ed esclusivamente la persona/le persone dipendenti della ditta/società noleggiante.

14. Nei casi necessari, il locatore ha l'obbligo di chiedere al proprio cliente l'esibizione della prescritta abilitazione ed indicarne gli estremi nel registro di cui al precedente para 2.

15. Gli acquascooter devono essere utilizzati in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate tali.

16. I locatari di acquascooter devono dotare gli stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

17. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla locazione dei natanti da spiaggia, quali pedalò, pattini, sandolini, etc, per i quali valgono le disposizioni del successivo articolo 12.

Art. 12 - (Locazione dei natanti da spiaggia, tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, etc.)

1. La locazione di natanti da diporto a remi o pedali, nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, pedalò, tavole a vela e mezzi simili, nonché di natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq., è disciplinata come segue:

- a) la locazione può essere effettuata in ore diurne con condizioni meteo marine e di visibilità favorevoli. La locazione è pertanto vietata in caso di avverse condimeteo;
- b) la locazione dei natanti da spiaggia può essere effettuata solo a favore delle persone di età non inferiore a 14 anni;
- c) qualora locati da strutture balneari, i suddetti natanti devono essere utilizzati durante il relativo orario di apertura;
- d) gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale con un numero progressivo (esempio. XXXX/01, XXXX/02);
- e) il locatore, qualora non sia munito di brevetto di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possenga tale requisito;
- f) il locatore deve tenere sempre pronta all'uso un'idonea unità di salvataggio e, comunque, in grado di prestare soccorso entro i limiti dei natanti locati, dotata di salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno 30 metri di cavo per far fronte a interventi di emergenza che dovessero interessare natanti locati. Detta unità non è obbligatoria quando il locatore è anche concessionario di stabilimento balneare, in quanto già dotato di mezzo nautico adibito al servizio di soccorso e salvataggio che, a giudizio del locatore stesso, potrebbe essere utilizzato per l'assistenza dei piccoli natanti. Può essere comunque utilizzata a tal fine, in aggiunta e non in sostituzione del mezzo nautico di soccorso a remi appena citato, anche un'unità conforme ai requisiti indicati al punto 7 del precedente articolo, dotata di motore.
- g) Il locatore è tenuto ad informare formalmente la parte contraente sulle vigenti norme di sicurezza nonché sulle norme della presente ordinanza relative all'utilizzo dei natanti da diporto locati, nonché sull'obbligo di rientrare a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche, che, in ogni caso, all'inizio dell'attività di locazione dovranno essere favorevoli. Rientra, comunque nel prudente apprezzamento del locatore la valutazione relativa alla possibilità di rendere disponibile il natante in funzione di fattori oggettivi che possano corroborare la sua scelta (previsione di peggioramento delle condizioni meteo marine, titoli posseduti dal conduttore cui affidare i natanti, etc.).

2. I natanti da diporto di cui al presente articolo non possono allontanarsi oltre i 500 metri dalla costa. Per navigare oltre i 300 metri è necessario dotare tali unità delle dotazioni richieste dalla vigente normativa di sicurezza in ragione della navigazione effettuata.

3. Le ditte/concessionari di strutture balneari che svolgono le attività di locazione/noleggio di piccoli natanti da spiaggia devono tenere un registro semplificato (**Allegato 8**), che deve essere regolarmente compilato in ogni sua parte prima della consegna del natante. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli Organi di controllo .

Art. 13 - (Scuole di vela – Scuole di tavole a vela)

- 1.** Per **Scuola di vela** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela.
- 2.** Per **Scuole di tavole a vela** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf" e similari.
- 3.** Per lo svolgimento delle suddette attività, le scuole dovranno essere:
 - a) società, circoli sportivi, associazioni o imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro Statuto e affiliate alle rispettive Federazioni nazionali;
 - b) munite di ogni autorizzazione, licenza, nulla-osta, etc. prevista dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
- 4.** L'uso dei natanti da parte delle scuole di cui al presente Capo è subordinato alle vigenti norme in materia di navigazione da diporto.
- 5.** L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
 - a) in ore diurne e con condizioni meteo marine e di visibilità favorevoli;
 - b) con l'ausilio di una imbarcazione ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a prestare assistenza;
 - c) per la partenza e l'atterraggio da zone frequentate dai bagnanti, la navigazione per raggiungere la zona di addestramento deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
- 6.** Tutte le persone a bordo dei natanti e delle tavole a vela dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

CAPO IV

DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DEGLI "ACQUASCOOTER" O "MOTO D'ACQUA" E SIMILARI

Art. 14 - (Requisiti per la condotta)

1. In base a quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 171/2005 "Codice della nautica da diporto", per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili è richiesto il possesso della patente nautica.

Art. 15 - (Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella inerente i limiti di distanza dalla costa e velocità nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, che comprende anche il Circondario Marittimo di Alghero, alle unità da diporto denominate acquascooter, moto d'acqua, jet-ski e natanti simili è fatto divieto di navigare:

- a) all'interno dei porti, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai porti stessi. L'attraversamento è, tuttavia, consentito per l'arrivo e la partenza dagli approdi di ormeggio, dagli scivoli e per l'approvvigionamento del carburante, purché avvenga con rotte dirette, perpendicolari alla costa e con velocità non superiore a 3 (tre) nodi;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - c) durante la stagione balneare estiva entro 500 metri dalla costa, durante il restante periodo dell'anno entro 300 metri dalla costa, ferma restando la possibilità di raggiungere le zone di esercizio consentite attraverso i corridoi di lancio e/o, comunque, fuori da questi con rotta diretta, perpendicolare alla costa e velocità non superiore a 10 nodi (3 nodi nei corridoi di lancio);
 - d) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
 - e) a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico (1.852 metri), salvi i casi di manifestazioni organizzate e regolamentate all'occorrenza;
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili e da navi militari anche quando siano alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - h) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - i) ad una distanza superiore ad un miglio dal mezzo nautico di base, qualora l'acquascooter operi come battello di servizio/tender;
 - j) all'interno dell'Area marina protetta "Capo Caccia – Isola Piana".
2. È vietato, altresì, condurre la moto d'acqua:
- a) per gareggiare in velocità;
 - b) per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. banana-boat e simili), il praticante lo snorkeling ed in genere per esercitare il traino di cose o persone salvo espressa autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 16 - (Limiti di velocità)

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente Ordinanza in materia di limiti di distanza dalla costa e velocità nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, le unità da diporto denominate acquascooter, moto d'acqua, jet-ski e natanti simili dovranno osservare i seguenti limiti di velocità:

- a) massimo 10 (dieci) nodi per raggiungere il tratto di mare di cui al precedente articolo 15, para 1 lett. c), mantenendo una rotta costante e quanto più possibile perpendicolare alla costa;
- b) massimo 3 (tre) nodi per la navigazione all'interno dei corridoi di lancio;

- c) massimo 3 (tre) nodi per l'ingresso/uscita dai porti. Durante tale manovra, in ragione delle maggiori capacità evolutive, tali mezzi nautici devono mantenere la dritta navigando a velocità di sicurezza, e devono dare obbligatoriamente la precedenza a tutte le altre unità in transito;
- d) massimo 10 (dieci) nodi per navigare nel tratto di mare compreso tra i 500 metri (durante la stagione balneare estiva) o i 300 metri (durante la restante parte dell'anno) e i 1.000 metri dalla costa.

Art. 17 - (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza)

1. I conduttori di acquascooter e unità simili e le persone a bordo devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio individuale omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
2. Le suddette unità dovranno, inoltre, essere equipaggiate con le seguenti dotazioni di sicurezza:
 - a) una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio;
 - b) pompa o altro mezzo di esaurimento;
 - c) n. 1 estintore tipo 13 B.
3. I mezzi nautici in questione devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il predetto dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico).
4. In aggiunta a tali dispositivi, le ditte che effettuano la locazione delle moto d'acqua dovranno munire i mezzi in dotazione di un dispositivo di spegnimento a distanza da utilizzare in caso in cui il conducente non osservi i limiti di navigazione, o comunque, proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e/o della balneazione in genere.
5. Il numero delle persone trasportate, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.

Art. 18 - (Partenza, atterraggio e conduzione)

1. Durante la stagione balneare estiva, la partenza e l'atterraggio degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi simili, deve avvenire dai porti, osservando le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 1 lett. a), ovvero solo attraverso corridoi di lancio, all'uopo predisposti dai concessionari autorizzati.
2. La navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e, comunque, non superiore a 3 nodi.
3. Sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio.
4. Durante la navigazione, il conduttore degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi simili e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento pericoloso evitando, altresì, di assumere posizioni di guida non corrette.

Art. 19 - (Sosta e deposito)

1. Fatte salve le disposizioni emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna in ordine all'utilizzo del pubblico demanio marittimo, sulla battigia e sugli arenili ricadenti sul litorale di giurisdizione è vietato:
 - a) depositare acquascooter/moto d'acqua e simili, nel corso della stagione balneare estiva sia in ore diurne che notturne al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate mediante apposita autorizzazione/concessione degli Enti competenti;
 - b) durante la stagione balneare estiva, effettuare l'alaggio/varo al di fuori degli appositi scivoli esistenti presso porti, approdi e strutture per l'assistenza alla nautica da diporto;
 - c) tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, dentro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
 - d) eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione o lavaggio con detersivi o altri prodotti inquinanti;

- e) trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d'acqua con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, etc.).

Art. 20 (Richiamo alla normativa federale)

Fermo restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, nella conduzione dei mezzi e nella scelta delle dotazioni di sicurezza supplementari (ad es. casco protettivo) potranno essere adottate o suggerite precauzioni ed indicazioni contenute nelle norme di riferimento dettate dalle federazioni sportive nazionali.

Art. 21 - (Acquascooter subacquei)

1. Per acquascooter subacqueo si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ad assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling.
2. L'utilizzo degli acquascooter subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteo marine favorevoli, entro 1 miglio dalla costa ovvero anche a distanza maggiore purché in un raggio di 50 metri da un'unità appoggio debitamente segnalata;
 - b) il conduttore deve aver compiuto i 16 anni di età ferma restando l'eventuale diversa indicazione fornita dal costruttore limitatamente all'età idonea all'utilizzo;
 - c) l'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere sempre appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri;
 - d) è fatto obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d'istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura.
3. Durante l'arco dell'intero anno solare, a similitudine di quanto stabilito per le attività subacquee, è fatto divieto di navigare e utilizzare gli acquascooter subacquei:
 - a) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca;
 - b) a distanza inferiore a 500 metri dalle navi mercantili e dalle navi militari di qualsiasi nazionalità anche ancorate fuori dai porti;
 - c) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi;
 - d) all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 100 dalle relative dighe foranee, ovvero a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura.
 - e) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - f) nelle zone di mare interdette alla balneazione;
 - g) nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario;
 - h) nella fascia di mare riservata alla balneazione così come definita dall'Ordinanza di Sicurezza balneare in vigore;
 - i) nelle specifiche zone vietate all'interno dell'Area Marina Protetta "Capo Caccia - Isola Piana.
4. Per raggiungere la zona nella quale poter utilizzare il mezzo in parola, l'operatore potrà utilizzare un'unità d'appoggio ovvero, qualora la partenza avvenga dalla riva, potrà transitare nella fascia riservata alla balneazione, in area sgombra da bagnanti, alla minima velocità consentita (massimo 2 nodi) ed in modo quanto più perpendicolare alla costa.

Art. 22 - (JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi assimilabili)

1. Requisiti per la condotta

- a) L'età minima per l'utilizzo è 18 anni.
- b) Possesso della patente nautica in corso di validità, fatto salvo il caso in cui a bordo della moto d'acqua o del mezzo nautico d'appoggio vi sia un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica.

2. Limiti di utilizzo e divieti di navigazione

- a) L'utilizzo dei dispositivi è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate;
- b) L'attività deve essere svolta in area sgombera da altre attività di superficie e subacquee, ad una distanza dalla costa di almeno 300 metri, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
- c) Durante lo stagione balneare estiva, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
- d) Al di fuori della stagione balneare estiva, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
- e) In ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acquee;
- f) È vietato l'utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza superiore ad un miglio dalla costa o un miglio dall'unità madre, nel caso in cui sia asservito ad un'unità da diporto;
- g) È vietato l'utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza inferiore a 500 metri dalle unità mercantili e militari anche se alla fonda, a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
- h) è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature (200 metri dal Porto di Alghero e 100 metri da quello di Fertilia), attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
- i) Le unità in transito nel tratto di mare in cui opera un JetLev Flyer o un Flyboard dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza tale da garantire, in ogni momento, la possibilità di manovrare in sicurezza senza interferire con i predetti mezzi;
- j) È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d'istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- k) È fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;
- l) È vietato l'utilizzo di queste apparecchiature all'interno dell'Area Marina Protetta "Capo Caccia - Isola Piana".

CAPO V

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA – WINDSURF - E SIMILARI

Art. 23 - (Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, alle tavole a vela (windsurf) e mezzi similari è fatto divieto di navigare:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
- c) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteo marine e di visibilità che ne sconsiglino l'utilizzo anche in considerazione della manovra di rientro verso terra;
- d) durante la stagione balneare estiva entro 200 metri dalla costa;
- e) a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico (1.852 metri), fatti salvi i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza;
- f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
- g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- h) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
- i) nelle specifiche zone vietate all'interno dell'Area Marina Protetta "Capo Caccia - Isola Piana.

Art. 24 - (Corridoi di lancio)

1. Durante la stagione balneare estiva, la partenza e l'atterraggio delle tavole a vela e mezzi similari per raggiungere la zona di mare in cui è possibile effettuare l'attività, è consentita solo ed esclusivamente a mezzo di appositi corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo rotte perpendicolari alla costa con vela abbassata in specchi acquei caratterizzati da assenza di bagnanti;

2. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio;

Art. 25 - (Requisiti per la condotta)

1. Per la condotta delle tavole a vela è necessario aver compiuto il quattordicesimo anno di età. Tale limite è ridotto ad anni otto nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005, ossia per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai rispettivi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e che i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi. In ogni caso, si intendono fatte salve le disposizioni relative a responsabilità eventualmente coinvolgenti soggetti che non hanno compiuto la maggiore età. Dette scuole devono, in ogni caso, utilizzare per la partenza e l'atterraggio dei mezzi esclusivamente corridoi di lancio autorizzati.

Art. 26 - (Dotazioni di sicurezza)

1. Il conduttore delle tavole a vela e unità similari deve indossare permanentemente un dispositivo individuale di tipo approvato o idonea muta di salvataggio atti a garantirne il galleggiamento, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona, salvo eventuale differente omologazione/certificazione della stessa, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

2. Le persone che svolgono tale attività, ovvero le persone fisiche/giuridiche che effettuano attività di locazione/scuola, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Art. 27 - (Sosta e deposito)

1. All'interno dei corridoi di lancio sono vietati la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità, nonché il deposito di attrezzatura dedicata agli sport acquatici. I tratti di arenile antistanti i citati corridoi, ad esclusione dei primi 5 mt. di battigia, possono essere temporaneamente occupati, esclusivamente nelle ore diurne, dall'attrezzatura sportiva necessaria all'uso privato e solo per il tempo indispensabile a preparazione, uso e disarmo della stessa.

CAPO VI

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE CON AQUILONE - KITESURF

Art. 28 - (Kite Zone)

1. Al fine di garantire un'adeguata tutela dell'incolumità sia degli sportivi praticanti Kitesurf, sia dei bagnanti, lungo la fascia costiera ricadente nel Circondario Marittimo di Alghero È VIETATO approcciarsi all'attività di kitesurf al di fuori delle aree demaniali marittime a ciò specificatamente dedicate (per concessione/determina/autorizzazione dell'organo competente) denominate "KITE ZONE", articolate in una zona a terra ed in una zona a mare;

2. Nella KITE ZONE è vietato l'accesso ai bagnanti ed agli estranei all'attività sportiva oggetto del presente Capo.

3. La zona a terra deve essere di ampiezza minima 40 mt. ovvero di ampiezza corrispondente alla base del corridoio di lancio;

4. La zona a mare, estesa per almeno 200 mt. dalla costa e avente la base in corrispondenza della zona a terra, è costituita da un corridoio di lancio avente ampiezza, alla base, di almeno 40 mt. e, al largo, di almeno 80 mt.; all'interno di quest'area è vietata qualsiasi attività che esuli quella di Kitesurf.

5. La delimitazione del corridoio di lancio deve essere eseguita mediante il posizionamento di gavitelli di colore arancione con diametro minimo di cm. 50; gli ultimi 2 gavitelli lato mare avranno dimensione maggiore al fine di individuarne l'ingresso e dovranno riportare la dicitura **"ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITA' DI KITESURF"** **"WARNING – KITE ZONE ONLY"**;

6. Detti gavitelli, posti ad una distanza massima di 20 metri l'uno dall'altro, saranno coronati lato mare da un gavitello di maggiori dimensioni a segnalare l'inizio della zona. Considerata la peculiarità di esecuzione dello sport in questione si prescrive che i gavitelli non siano uniti fra loro da cavi tarozzati, ma che solo i relativi corpi morti siano collegati fra loro sul fondo mediante cima non galleggiante o catenaria.

7. Al di fuori del corridoio di lancio, superata la fascia di 200 metri dalla costa, nessuna precedenza particolare è accordata ai praticanti l'attività sportiva di kitesurf, risultando ordinariamente vigenti le regole di precedenza stabilite dalla normativa nazionale ed internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare.

8. L'utilizzo di detti corridoi di lancio è consentito esclusivamente ai kitesurf ed ai natanti di assistenza agli stessi.

9. In partenza, i kites potranno svolgere le operazioni per distendere le linee ed attaccarle all'ala; al rientro, i kites potranno avvolgere le linee alla barra. In tale area, delimitata da apposita segnaletica, è vietato far volare l'ala, fatto salvo il caso in cui il kiter si stia preparando al lancio, posizionandola allo zenit.

10. Ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela della pubblica incolumità, il concessionario/Comune costiero che intende dedicare un'area all'attività di kitesurf deve:

- a) curare il posizionamento ed il perfetto mantenimento delle boe delimitanti il corridoio di lancio;
- b) curare il posizionamento ed il perfetto mantenimento di un idoneo numero di cartelli – di materiale resistente alle intemperie – riportanti almeno in italiano ed in inglese la seguente dicitura:

"ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITÀ DI KITESURF"

- c) esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della presente ordinanza;
- d) informare immediatamente l'Autorità Marittima del verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia a terra sia a mare, attraverso il numero di emergenza nazionale gratuito 1530.

Art. 29 - (Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, alle tavole con aquilone (kitesurf) è fatto divieto di navigare:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Alghero;
- b) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Alghero;
- c) senza aver sottovento uno spazio libero pari al doppio della lunghezza massima dei cavi e dell'ingombro dell'aquilone;
- d) durante la stagione balneare estiva entro 200 metri dalla costa, limite sia per la tavola e sia per l'aquilone in trazione;
- e) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
- f) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteo marine non consigliate per l'attività in parola e di visibilità sfavorevoli, in considerazione anche delle manovre necessarie da attuare per il rientro a terra;
- g) a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico (1.852 metri), salvi i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza;
- h) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
- i) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- j) in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- k) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
- l) nelle specifiche zone vietate all'interno dell'Area Marina Protetta "Capo Caccia - Isola Piana.

Art. 30 - (Impiego tecnico delle tavole con aquilone – kitesurf)

1. L'uso delle tavole con aquilone, (kitesurf), è vietato ai minori di anni 16.

2. Prima di utilizzare il kitesurf è necessario:

- a) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- b) assicurarsi che il kitesurf sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza;

3. Per l'utilizzo delle tavole con aquilone è obbligatorio:

- a) indossare un mezzo individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante - l'uso del casco è consigliato);
- b) agganciare la cima di vincolo o sicurezza tra il kitesurf ed il pilota;
- c) collegare le cime (cc.dd. linee) solo quando si è prossimi al decollo, ed assicurarsi che siano scollegate dopo l'atterraggio.

4. È vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo.

5. È vietato, inoltre, utilizzare i kitesurf non dotati di un dispositivo di sicurezza che consenta l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento della medesima, mantenendola comunque vincolata alla persona.

6. Per il kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da un dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra invece la ritenuta di sicurezza, vincolata alla persona, deve avere una lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala.

7. Per il kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da un dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).

Art. 31 - (Disciplina del corridoio di lancio)

1. Nel corridoio di lancio di cui al precedente articolo 28 sono vietati la balneazione, la pesca, il transito e l'ancoraggio di unità a motore o a vela a meno di quelle destinate al soccorso o all'assistenza di tale tipo di attività. È vietato altresì l'ormeggio di qualunque unità ai gavitelli di delimitazione.
2. L'ingresso, il transito e l'uscita dal corridoio dovranno essere effettuati senza compiere evoluzioni.
3. Nel corridoio di lancio la precedenza è riservata ai kites in rientro dal mare, in avvicinamento verso la riva.
4. Nelle fasi di rientro, inoltre, si dovrà sempre abbattere l'ala ad una distanza dalla riva utile a far sì che questa cada in acqua, prima della linea di bassa marea. In caso di uscita dalla zona per caduta, errore o scarroccio, il kiter dovrà abbattere l'ala ed uscire senza indugio dall'area riservata alla balneazione senza creare intralcio o pericolo ai bagnanti.

Art.32 - (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, la pratica del kitesurf è soggetta al rispetto delle norme generali dell'ordinanza di sicurezza balneare.

CAPO VII

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSONO (SURF, BODYSURF E SIMILARI)

Art. 33 - (Requisiti per la condotta)

1. Per la conduzione della tavola sospinta da moto ondoso, in analogia a quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi.
2. Rimangono ferme le disposizioni di legge riguardanti le responsabilità relative ai minori di anni diciotto.

Art. 34 - (Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, ai surf, bodyboard e similari è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Alghero, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - c) durante la stagione balneare estiva all'interno della fascia di mare riservata alla balneazione;
 - d) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli in ragione dell'attività svolta;
 - e) a distanze dalla costa superiori a 1000 (mille) metri qualora in attività ricreativa in presenza di onda che ne giustifichi l'utilizzo a tale distanza, salvi i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza;
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - h) a meno di 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
 - i) nelle specifiche zone vietate all'interno dell'Area Marina Protetta "Capo Caccia - Isola Piana.
2. I limiti/divieti di navigazione di cui al para 1, decadono all'interno degli specchi acquei assentiti in concessione demaniale marittima per l'uso esclusivo delle attività sportive in questione. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e indicate in maniera facilmente riconoscibile attraverso boe e cartellonistica dalle quali risulti chiaramente che all'interno delle aree in parola è interdetta, per motivi di sicurezza, ogni attività nautica balneare diversa da quella in oggetto.

CAPO VIII

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI TAVOLE A REMI DENOMINATE SUP (STAND UP PADDLE) O SIMILARI.

Art. 35 - (Limitazioni e divieti)

1. L'utilizzo dei SUP, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo II del presente regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'utilizzo dei SUP può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Alghero, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - c) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - d) a distanze dalla costa superiori a 1000 (mille) metri;
 - e) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
 - f) a meno di 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - g) nelle specifiche zone vietate all'interno dell'Area Marina Protetta "Capo Caccia - Isola Piana.

Art. 36 - (Requisiti per la condotta)

1. L'età minima per le tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori.
2. E' fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, se in navigazione all'esterno dell'area riservata alla balneazione.
3. La navigazione con tavola SUP all'interno della zona di mare destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata.
4. Il conduttore della tavola SUP dovrà prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione qualora le condizioni di mare e di vento non gli consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo.
5. La navigazione con tavola SUP all'interno della zona di mare riservata alla balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibilmente con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

Art. 37 - (Partenza e atterraggio)

1. La partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualunque punto della costa di giurisdizione, accessibile in massima sicurezza, con l'esclusione delle aree dove vigono divieti espliciti in forza di altri provvedimenti.
2. La partenza e l'atterraggio può avvenire anche da bordo di natanti, imbarcazioni e navi da diporto alla fonda purché vengano rispettate le norme del presente Capo e la navigazione con le tavole SUP si svolga a una distanza non superiore a metri 100 dalle unità che le trasportano.

Art. 38 - (Regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. Il SUP, in quanto mezzo idoneo per essere usato come mezzo di trasporto sull'acqua, rientra nel campo di applicazione della COLREG 72, e pertanto la navigazione dovrà avvenire secondo quanto prescritto da tale regolamento.

CAPO IX

DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

Art. 39 - (Rinvio)

1. L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal Decreto Ministeriale 26.01.1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, cui si fa espresso rinvio.

Art. 40 - (Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, alle unità impiegate nell'esercizio dello sci nautico è fatto divieto di navigare:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Alghero, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- b) ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
- c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
- d) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- e) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
- f) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- g) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
- h) all'interno dell'Area marina protetta "Capo Caccia – Isola Piana".

Art. 41 - (Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento)

1. L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:

- a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica conseguita da almeno 2 anni, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore ed indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
- c) lo sciatore dovrà aver compiuto almeno i 14 anni di età;
- d) durante lo svolgimento dell'attività nautica in questione, è fatto obbligo allo sciatore di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;
- f) ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (esempio pesca, etc.);
- g) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;

- h) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;
- i) la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
- j) l'unità trainante dovrà essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;
- k) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire lo sciatore, in caso di caduta di quest'ultimo;
- l) le persone che svolgono tale attività, anche a fine di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
- m) durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l'arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- n) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalla costa.

Art. 42 - (Tipologia di esercizio)

1. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

- a) per conto proprio/privato;
- b) da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
- c) mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico.

2. L'esercizio dello sci nautico per conto terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato con unità da diporto a motore provviste di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del D.M. 26.01.1960. Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidarne l'esercizio ai suoi dipendenti.

3. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendono realizzare impianti di campi di sci, corridoi di lancio, trampolini di salto, apparecchiature per lo slalom, etc., devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli Enti competenti, previo parere di questa Autorità Marittima.

4. In ogni caso, tali impianti non possono essere ubicati lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi di scarso pescaggio ed ampiezza e nelle zone di mare utilizzate o segnalate per il calo delle reti da pesca e la coltivazione dei molluschi eduli e, in ogni caso, senza il parere vincolante di questa Autorità Marittima.

CAPO X

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE

Art. 43 - (Rinvio)

1. La disciplina dello sci nautico, contenuta nel Decreto Ministeriale 26.01.1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, si applica anche al paracadutismo ascensionale in quanto attività assimilabile, come stabilito dalle vigenti circolari ministeriali in materia.
2. La predetta attività è sottoposta anche alle norme concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

Art. 44 - (Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, alle unità impiegate nell'esercizio del paracadutismo ascensionale è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Alghero e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
 - c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - d) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Alghero;
 - e) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - h) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - i) all'interno dell'Area marina protetta "Capo Caccia – Isola Piana".

Art. 45 - (Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento)

1. L'esercizio del paracadutismo ascensionale deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:
 - a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica conseguita da almeno 2 anni, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore e indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo.
 - b) il conduttore deve essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
 - c) la persona trainata deve aver compiuto almeno i 14 anni di età;
 - d) durante lo svolgimento dell'attività nautica in questione, è fatto obbligo alla persona trainata di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
 - e) l'unità trainante deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Deve essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;
 - f) ciascuna unità può trainare soltanto un paracadute massimo biposto e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (esempio pesca, etc.);
 - g) l'imbragatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato in caso di necessità;

- h) il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organi tecnici;
- i) l'unità trainante deve essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso per ogni paracadutista, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- j) l'unità trainante deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello, il quale dovrà, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- k) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a 12 metri, salvo che nelle fasi di decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- l) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore alle dimensioni del complesso (cavo sportivo - paracadute) trainato e, comunque, non inferiore a 50 metri;
- m) l'unità trainante deve essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e per i danni eventualmente subiti dai praticanti il paracadutismo ascensionale;
- n) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire la persona trainata, in caso di caduta di quest'ultima, nonché navigare a distanza non di sicurezza dalle imbarcazioni stesse;
- o) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
- p) durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l'arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- q) il decollo ed il recupero della persona trainata dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalle spiagge;
- r) il paracadute non deve superare la quota di 120 piedi (feet) pari a 36,6 metri;
- s) è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo;
- t) quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;

Art. 46 - (Tipologia di esercizio)

1. L'esercizio del paracadutismo ascensionale può essere effettuato:
 - a) per conto proprio/privato;
 - b) da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
 - c) mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico.
2. L'esercizio dell'attività effettuata da parte delle scuole comporta anche l'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta stipulazione di polizza assicurativa atta a coprire gli eventuali danni causati dall'attività di scuola di paracadutismo ascensionale;
 - b) utilizzo di istruttori abilitati all'insegnamento dell'attività;
 - c) utilizzo di personale ausiliario in possesso di brevetto di assistente bagnante, rilasciato da Ente o associazione riconosciuta.

3. L'esercizio del paracadutismo ascensionale per conto terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato con unità da diporto a motore provviste di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del D.M. 26.01.1960. Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidarne l'esercizio ai suoi dipendenti.

4. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di paracadutismo ascensionale e gli altri sodalizi nautici che intendono realizzare impianti fissi (trampolini, piattaforme, etc.) devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli Enti competenti, previo parere di questa Autorità Marittima.

5. In ogni caso, tali impianti non possono essere realizzati lungo le rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi di scarso pescaggio ed ampiezza e nelle zone di mare utilizzate o segnalate per il calo delle reti da pesca e la coltivazione dei molluschi eduli e, comunque, senza il parere vincolante di questa Autorità Marittima.

CAPO XI

RIMORCHIO GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI BANANA BOAT E SIMILARI

Art. 47 - (Rinvio)

1. All'attività di rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari si applica la disciplina dello sci nautico, contenuta nel Decreto Ministeriale 26.01.1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile.

2. Per l'esercizio di tale attività per scopi diversi da quello privato, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo.

Art. 48 - (Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, alle unità impiegate nell'esercizio di rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e similari è fatto divieto di navigare:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Alghero e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- b) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Alghero;
- c) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
- d) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
- e) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
- g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- h) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- i) all'interno dell'Area marina protetta "Capo Caccia – Isola Piana".

Art. 49 - (Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento)

1. L'esercizio del rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e similari deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:

- a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica conseguita da almeno 2 anni, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore e indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona munita del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da Ente o associazione riconosciuta;
- c) la persona trainata dovrà aver compiuto almeno i 14 anni di età;
- d) durante lo svolgimento dell'attività nautica in questione, è fatto obbligo alla persona trainata di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, dotate di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare), nonché dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica parimenti ritenuto idoneo dagli Enti notificati;
- f) ciascuna unità potrà trainare soltanto un galleggiante e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (esempio pesca, etc.);
- g) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di

tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso per ogni paracadutista, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;

- h) i passeggeri del natante rimorchiato devono imbarcare sulla battigia;
- i) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a 20 metri;
- j) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore alle dimensioni totali del complesso trainato (cavo/galleggiante);
- k) l'unità trainante dovrà essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi trasportati/trainati;
- l) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter travolgere persona trainata, in caso di caduta di quest'ultima, nonché navigare a distanza non di sicurezza dalle imbarcazioni stesse;
- m) le persone che svolgono tale attività, anche a fini di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
- n) durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l'arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- o) la partenza ed il recupero della persona trainata dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalla costa;
- p) in presenza di altre unità, la navigazione deve essere svolta effettuando accostate meno repentine possibile, evitando di creare incertezza sulle reali intenzioni di manovra e, comunque, rispettando le norme vigenti per prevenire gli abbordi in mare.

CAPO XII

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA TURISTICO-SPORTIVA

Art. 50 - (Applicazione)

1. Fermo restando quanto disposto da specifici provvedimenti regolamentari in materia di disciplina dell'attività all'interno dell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, le norme relative al presente Regolamento si applicano, qualora non contrastanti, anche all'interno della predetta Area Marina Protetta. Le disposizioni contenute negli articoli seguenti, in quanto strettamente attinenti al profilo della sicurezza, si applicano, per quanto possibile, anche alle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 51 - (Requisiti per lo svolgimento delle attività subacquee)

1. Le organizzazioni didattiche/associazioni ed i centri di immersione aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendono fornire nell'ambito del Circondario Marittimo di Alghero servizi di immersione organizzate e guidate a scopo turistico-sportivo utilizzando come unità appoggio un natante da diporto, devono essere iscritte negli elenchi di cui alla Legge Regionale n. 09/1999 in data 26.02.1999, come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2006 in data 18.12.2006, richiamate nelle premesse, e nei registri tenuti presso la Camera di commercio territorialmente competente (se previsto), nonché munirsi di ogni provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente connessi all'attività in parola. Le prescrizioni contenute nel presente comma non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche ovvero alle associazioni senza scopo di lucro.

2. Al fine di esercitare la suddetta attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Alghero, le società/ditte in questione devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero apposita comunicazione in doppia copia, come da modello in Allegato 5.

3. Alla suddetta comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione, eventualmente sempre aggiornabile:

- a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cd. autocertificazione), relativa all'iscrizione presso la Camera di commercio territorialmente competente, con l'indicazione delle attività subacquee esercitate;
- b) i sodalizi sportivi (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro) dovranno dimostrare di essere registrate nel registro del CONI, attraverso le sue federazioni o tramite l'affiliazione ad un ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni stesso;
- c) copia dello statuto in vigore per i sodalizi sportivi (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro);
- d) copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiamata;
- e) elenco delle unità utilizzate per l'attività subacquea, con indicazione delle loro caratteristiche principali (tipo, costruttore, potenza motore e fotografia anche in formato digitale del natante);
- f) indicazione della sede operativa dell'attività. Qualora il luogo non sia ubicato all'interno di un porto/approdo, dovrà essere precisato se in loco è installato un corridoio di lancio secondo i dettami contenuti nell'Ordinanza di sicurezza balneare in vigore;
- g) generalità complete dei comandanti/conducenti delle unità da diporto. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica, con padronanza dell'unità navale e dei luoghi, anche per quanto attiene alla capacità di prevedere la mutevolezza delle condizioni meteo marine;
- h) copia della polizza di assicurazione, intestata alla ditta/società ovvero ai sodalizi sportivi e soggetti giuridici senza scopo di lucro, in corso di validità per ogni singolo natante, a garanzia di tutte le persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;
- i) copia dell'eventuale certificato di omologazione/dichiarazione di conformità;
- j) copia del certificato uso motore/dichiarazione di potenza.

4. Per l'esercizio di tale attività, non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, il quale, verificati i requisiti, apporrà un visto sulla comunicazione cui ai precedenti commi, restituendone una copia all'interessato, che dovrà essere tenuta a bordo dell'unità ed esibita in caso di controllo da parte delle autorità competenti.

5. Le imprese sono tenute a comunicare a questo Ufficio Circondariale Marittimo la cessazione dell'attività entro 15 gg. dal suo verificarsi.

6. Annualmente, il titolare/legale rappresentante della società/ditta dovrà presentare una comunicazione con la quale attesti la volontà di iniziare/proseguire l'attività per l'anno di riferimento, fornendo la necessaria documentazione comprovante eventuali modifiche sopraggiunte rispetto alla prima comunicazione fornita all'Autorità Marittima di Alghero. La presentazione della comunicazione di cui sopra dovrà comunque avvenire almeno 15 giorni prima rispetto al primo giorno di attività previsto. Qualora non dovesse essere presentata alcuna comunicazione in uno specifico anno solare, il richiedente potrà comunque rinnovare la volontà di proseguire l'attività nell'anno successivo presentando tutta la documentazione richiesta al precedente punto 3.

7. L'utilizzo delle aree demaniali finalizzate alla sosta ed all'ormeggio delle unità da diporto è, comunque, subordinato all'acquisizione degli eventuali idonei titoli concessori/autorizzativi (ad esempio iscrizione ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione) rilasciati dagli Enti competenti.

Art. 52 - (Immersioni individuali a scopo turistico-sportivo e attività subacquee a scopo scientifico o video-fotografico o documentaristico)

1. Le immersioni individuali a scopo turistico-sportivo, come sopra definite, non sono soggette ad alcuna specifica autorizzazione preventiva, fermo restando l'osservanza delle norme e dei divieti di cui alla presente ordinanza applicabili a tali immersioni e di cui alle disposizioni legislative e regolamentari richiamate.

2. Ferme restando le disposizioni in merito alla disciplina dell'attività scientifica in mare ai fini della tutela della sicurezza della navigazione, le attività subacquee a scopo scientifico o video-fotografico o documentaristico, come sopra definite, in generale non sono soggette ad alcuna specifica autorizzazione preventiva, fermo restando l'osservanza delle norme e dei divieti di cui alla presente ordinanza e di cui alle disposizioni legislative e regolamentari richiamate; in via d'eccezione, possono essere autorizzate attività di questo tipo di carattere professionale anche in zone o tempi ordinariamente vietati ai sensi della presente Ordinanza e delle altre norme richiamate, previo, in tal caso, l'esito positivo dello specifico procedimento amministrativo appresso delineato.

Art. 53 - (Zone di mare vietate alle immersioni subacquee)

1. In generale, l'esercizio di tutte le attività subacquee è vietato, durante l'arco dell'intero anno solare:

- a) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- b) distanza inferiore a 500 metri dalle navi militari e mercantili di qualsiasi nazionalità anche ancorate fuori dai porti;
- c) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ovvero per ancoraggi;
- d) all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 100 dalle relative dighe foranee ovvero a metri 500 dall'imboccatura;
- e) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
- f) nelle specifiche zone vietate all'interno dell'Area Marina Protetta "Capo Caccia - Isola Piana";
- g) nelle zone di mare interdette alla balneazione;
- h) nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario.

2. Per lo svolgimento di immersioni subacquee a scopo scientifico ovvero video-fotografico-documentaristico a livello professionale o, comunque, in zone e tempi ordinariamente vietati ai sensi della presente Ordinanza e delle altre norme richiamate, l'interessato deve presentare specifica istanza indicando:

- a) data, ora e luogo dell'immersione;

- b) il numero dei partecipanti all'immersione ed i relativi brevetti posseduti;
- c) i nominativi delle guide subacquee eventualmente coinvolte;
- d) gli elementi identificativi di eventuali unità navali utilizzate in appoggio;
- e) i mezzi di comunicazione (radio/cellulare) a disposizione durante l'immersione;
- f) una breve illustrazione delle finalità dell'immersione e delle modalità tecniche con cui la stessa si svolgerà.

3. L'Ufficio, esperita la necessaria istruttoria, adotta specifico provvedimento autorizzatorio ed emana, se ritenuto necessario al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, specifica Ordinanza di polizia marittima.

Art. 54 - (Norme generali di comportamento del subacqueo)

1. In generale, oltre a quanto specificamente regolamentato a seguire nel presente provvedimento - salvo specifiche esigenze nell'ambito delle immersioni a scopo scientifico o documentaristico, da sottoporre eventualmente caso per caso a procedimento autorizzatorio in deroga e salvo quanto previsto per la pesca subacquea - chiunque intenda effettuare attività subacquee a scopo turistico-sportivo, è tenuto a:

- a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
- b) non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
- c) non ancorare su fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
- d) non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale;
- e) segnalare all'Autorità Marittima eventuale presenza di rifiuti o materiali pericolosi, senza tentare di rimuoverli.

Art. 55 - (Segnalazione dei subacquei in immersione)

1. Ogni subacqueo, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di segnalarsi quando:

- a) operi con autorespiratore; e
- b) si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

2. Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di adottare i segnali prescritti dall'art. 91 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 nonché dall'art. 130 del D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639, che devono pertanto intendersi qui integralmente richiamati; in particolare:

- **nelle immersioni diurne**: galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico; in caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, ma ogni subacqueo deve essere dotato di almeno un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
- **nelle immersioni notturne**: in superficie: una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte ad una distanza non inferiore a 300 metri, da applicare al galleggiante; sott'acqua: ogni subacqueo in immersione deve inoltre munirsi di un segnale luminoso da applicare sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria).

3. Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dal galleggiante portante la bandiera di segnalazione; qualora un subacqueo, o gruppo di subacquei, operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.

4. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, a bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza munito di idoneo mezzo di comunicazione per chiamare soccorso da utilizzare in caso di necessità. Qualora l'immersione sia organizzata ovvero

guidata ovvero didattica, il personale a bordo dovrà rispettare i requisiti previsti per le “persone in grado di fornire assistenza” come definite all’articolo 3 “definizioni”.

5. Le disposizioni che precedono si applicano anche a chi pratica lo snorkeling al di fuori delle acque riservate alla balneazione. Anche in questo caso, le attività di snorkeling organizzate, guidate o didattiche, dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel comma precedente.

Art. 56 - (Disciplina della pesca subacquea non professionale – richiami normativi)

1. La pesca subacquea non professionale è regolamentata dagli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 Ottobre 1968, n° 1639 e successive modifiche, nonché dall’articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 9 Gennaio 2012, n. 4 e dal D.M. n. 249 del 01.06.1987 che devono pertanto intendersi qui integralmente richiamati. Trova inoltre applicazione in materia di segnalazione, come indicato al precedente art. 51, l’art. 91 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146.

2. La pesca subacquea non professionale, in questo Circondario Marittimo, è soggetta altresì alle sottoelencate ulteriori prescrizioni:

- a) durante la stagione balneare estiva, è sempre vietata nelle acque antistanti le spiagge, in presenza di bagnanti, ad una distanza inferiore a 500 metri dalla riva;
- b) in caso di scogliere/coste a picco sul mare, in presenza anche solo di un singolo bagnante, durante la stagione balneare estiva la pesca subacquea non professionale è vietata a distanza inferiore a metri 100 dalla costa;
- c) è fatto divieto di attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un’arma subacquea carica;

3. La pesca subacquea non professionale, all’interno del perimetro delle aree protette, è regolamentata anche dalle leggi, dai rispettivi decreti attuativi e dalle altre pertinenti norme regolamentari in vigore.

Art. 57 - (Esercizio di attività subacquee organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti)

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Alghero le attività consistenti nel fornire servizi di addestramento subacqueo, di immersioni organizzate, di immersioni guidate, di snorkeling guidato, del solo supporto tecnico/logistico di superficie alle immersioni sono subordinate all’osservanza, da parte dei fornitori del servizio, degli adempimenti/prescrizioni di cui ai successivi articoli.

2. Il mero noleggio di attrezzature subacquee rimane disciplinato dalle regole e dalle responsabilità generali in materia di esercizio di attività commerciali e di prestazione di servizi, con le discendenti e correlate responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Art. 58 - (Norme per le immersioni didattiche e gli istruttori)

1. L’istruttore nelle immersioni didattiche, deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l’attività svolta. Ogni istruttore non può seguire simultaneamente nell’immersione un numero di allievi subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate. In ogni caso, qualora operi per la formazione di subacquei ricreativi non autonomi, come da definizione in articolo 3, il rapporto fra i subacquei addetti alla sicurezza (guida subacquea) e gli allievi non può eccedere quello di 1:4 (in assenza di guida subacquea il rapporto 1:4 vale anche fra istruttore e allievi); qualora operi in ore notturne o con scarsa visibilità, il rapporto fra i subacquei addetti alla sicurezza e gli allievi ovvero fra istruttore e allievi non può eccedere quello di 1:2.

2. Durante le immersioni didattiche, nel luogo di partenza, deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica o comunque una persona abilitata al primo soccorso subacqueo. Le suddette immersioni dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine assicurate favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza; le predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.

3. Prima dell’inizio di ogni immersione didattica, dovrà essere presentata a questo Ufficio Circondariale Marittimo apposita comunicazione secondo il modello in **Allegato 6**, con almeno 48 di anticipo rispetto alla suddetta immersione.

Art. 59 - (Norme per i centri di immersione)

1. Nel caso di centri di immersione che forniscano servizio di guida nelle immersioni a scopo ricreativo, ogni guida, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta, può condurre sott'acqua, ciascuna, al massimo 6 subacquei, in ogni condizione.
2. Devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati e, in caso di brevetti diversi, il limite è quello rappresentato dal brevetto minore.

Art. 60 - (Mezzo nautico d'appoggio – Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza)

1. Il/i subacqueo/i in immersione, sia essa organizzata, guidata o didattica, deve essere sempre accompagnato da almeno un mezzo nautico di appoggio fuori dalle acque riservate alla balneazione.
2. La denominazione del soggetto esercente l'attività commerciale e l'identificativo numerico dell'unità (progressivo su due cifre, come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione di cui all' allegato 4, seguito dalla lettera "S") devono essere apposti in modo da risultare chiaramente leggibili ad occhio nudo alla distanza di almeno cinquanta metri, nonché resistenti agli agenti atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento. Le suddette disposizioni non si applicano nel caso in cui sia utilizzata, quale unità appoggio, un'unità iscritta nei pubblici registri tenuti dall'Autorità marittima. Per le associazioni sportive dilettantistiche ovvero le associazioni senza scopo di lucro, l'identificativo potrà essere riportato su supposto amovibile e posizionato in luogo ben visibile nel corso delle immersioni.
3. Le unità da diporto utilizzate come mezzi nautici di appoggio per le immersioni subacquee effettuate da Società/Circoli sportivi/Associazioni/Imprese per l'esercizio di attività organizzate o per immersioni didattiche, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V del D.M. 29 Luglio 2008 n. 146 (le cui norme devono intendersi qui integralmente richiamate), devono avere a bordo le dotazioni supplementari prescritte dall'art. 90 del predetto D.M., ovvero:
 - a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - d) una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dal D.M. 01.10.2015, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
4. I mezzi nautici suddetti devono inoltre avere a bordo:
 - a) un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso della zona (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali e Presidi Sanitari);
 - c) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.
5. Le unità nautiche di appoggio, durante attività di immersione notturna a scopo turistico - sportivo, devono tenere accesi i fanali prescritti dalla vigente normativa in materia (Regolamento per prevenire gli abbordi in mare – COLREG 1972). Il presente comma si applica anche in caso di immersioni individuali, come sopra definite, qualora svolte con l'appoggio di un mezzo nautico.
6. All'interno delle aree protette, gli operatori del turismo subacqueo, per la loro attività, possono impiegare esclusivamente unità nautiche del tipo e della potenza prescritti dal regolamento che disciplina le attività ivi consentite.

7. L'unità dovrà in ogni caso essere munita di ogni altra autorizzazione, se prescritta dalle vigenti normative per operare in particolari zone a fruizione limitata.

8. Durante l'immersione organizzata, guidata o didattica, è richiesta la presenza a bordo di una persona in grado di fornire assistenza come da definizione di cui all'articolo 3 della presente Ordinanza. Tale persona, può essere o meno un istruttore o una guida, ma – in tal caso – non può immergersi quale “accompagnatore” in acqua dei subacquei immersi se prima non viene sostituita a bordo dell'unità da altra persona idonea, come sopra specificato.

9. Il presente articolo si applica integralmente anche nel caso in cui il fornitore del servizio eroghi unicamente il servizio di supporto tecnico/logistico di superficie per l'effettuazione di immersioni.

Art. 61 - (Immersioni senza supporto di mezzo nautico)

1. Durante le immersioni organizzate, guidate e didattiche, presso il luogo di partenza a terra, che dovrà essere sempre presidiato da personale abilitato al primo soccorso e dal quale i subacquei non potranno allontanarsi più di 100 (cento) metri, dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni minime di sicurezza:

- a) una bombola da almeno 10 litri ogni cinque subacquei, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori;
- b) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella D dell'allegato 1 al decreto del Ministero della Salute del 01.10.2015 ed una maschera di insufflazione;
- c) un mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso della zona;
- d) tabella riportante i numeri telefonici dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche, Centri iperbarici).

Art. 62 - (Obblighi connessi alla sicurezza delle immersioni)

1. I fornitori di servizi connessi alle attività subacquee, siano essi organizzazioni didattiche, centri di immersione, istruttori o guide subacquee, sia il servizio erogato a titolo oneroso o gratuito, dovranno stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti alle persone (ivi compresi gli istruttori, guide, staff) dalla partecipazione alle attività svolte.

2. Tale assicurazione è aggiuntiva e non sostitutiva di quella prescritta dalle disposizioni sulla circolazione dei natanti, necessaria per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei mezzi nautici impiegati a supporto delle immersioni.

3. Le attrezzature di proprietà, o comunque utilizzate dal fornitore del servizio per essere messe a disposizione a favore dei clienti/associati/soci, dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente, nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità.

4. Per ogni sito di immersione, il fornitore del servizio, sia esso una organizzazione didattica, un centro di immersione, un istruttore o una guida subacquea, deve eseguire una preventiva “valutazione del rischio” che comprenda e consideri almeno i seguenti presupposti:

- a) maree e correnti;
- b) natura e profondità del fondale e presenza di eventuali ostacoli (condotte, cavidotti, relitti, ecc.);
- c) visibilità subacquea ed eventuali fonti di intorbidamento (inquinamento, mucillagini, ecc.);
- d) metodi di entrata ed uscita dall'acqua (anche in rapporto alle caratteristiche del mezzo nautico di appoggio, se previsto);
- e) presenza e tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca;
- f) livello di preparazione necessaria ai partecipanti per affrontare l'immersione.

5. Il fornitore del servizio deve assicurarsi che la dimensione del gruppo e la capacità dei componenti della squadra d'immersione a sua disposizione siano appropriati per permettere che tutte le attività subacquee vengano effettuate in sicurezza.

6. Nel caso di immersioni notturne, è fatto obbligo al fornitore del servizio di presentare apposita comunicazione preventiva a questo Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero secondo il modello in Allegato 6, con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla suddetta immersione.

Art. 63 - (Comunicazioni al partecipante all'immersione)

1. Nel caso di immersioni a scopo didattico o organizzate o guidate, prima dell'inizio dell'immersione il fornitore del servizio, l'istruttore e/o la guida deve comunicare ai subacquei partecipanti idonee informazioni relative all'immersione da effettuare; in particolare:

- a) localizzazione e caratteristiche fisiche del sito;
- b) itinerario che si seguirà in acqua;
- c) condizioni specifiche di corrente e battente d'onda;
- d) pericoli generici dell'attività subacquea (se necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici del sito prescelto;
- e) organismi viventi che possono incontrarsi e/o osservarsi;
- f) i metodi e le tecniche più opportune per immergersi e uscire dall'acqua;
- g) i più elementari segnali manuali per la comunicazione non verbale da usare in caso di necessità;
- h) particolari comportamenti da tenere in base ad altre vigenti norme;
- i) ogni altra informazione che il fornitore del servizio, l'istruttore e/o la guida ritiene utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.

Art. 64 - (Obblighi di registrazione)

1. Per ciascuna unità nautica impiegata quale mezzo d'appoggio per immersioni didattiche, organizzate o guidate, deve essere tenuta a bordo, oltre che regolarmente e sistematicamente compilata, una Scheda Riassuntiva dell'immersione subacquea (conforme al fac-simile in **Allegato 7** alla presente ordinanza) contenente:

- a) gli estremi identificativi del natante utilizzato per l'attività;
- b) numero, età e nominativi dei partecipanti a ciascuna singola immersione;
- c) l'indicazione dei brevetti da loro posseduti;
- d) i nominativi dello o degli istruttori e/o guide dell'immersione;
- e) la zona di impiego;
- f) l'orario di inizio e fine dell'attività (quanto meno approssimativi ove possibile);
- g) nominativo del conduttore ed estremi della sua patente nautica.

2. La compilazione della suddetta scheda deve essere operata prima della partenza dalla base nautica per il viaggio di trasferimento verso il luogo di immersione prescelto. La raccolta delle schede, che nel suo frontespizio deve contenere gli estremi di iscrizione in albi o registri, previsti dalle normative vigenti nazionali/regionali, dell'organizzazione didattica, del centro d'immersione, degli istruttori e delle guide subacquee nonché il tipo di brevetto posseduto dalle guide/istruttori, deve essere messa a disposizione degli Organi di polizia ogni qualvolta venisse richiesta o fosse necessario in casi di emergenza.

3. Per le immersioni da terra senza il supporto di mezzo nautico la registrazione dei dati di cui al presente articolo dovrà avvenire con le stesse modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2 con l'eccezione dei dati di cui alle lettere a) e g) del punto 1.

Art. 65 - (Disposizioni finali)

1. I soggetti che effettuano immersioni individuali, come definite in premessa, devono comunque attenersi alle disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51 e 56, comma 5.

CAPITOLO XIII SNORKELING TRAINATO

Art. 66 - (Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento)

1. L'attività del Snorkeling trainato è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine assicurate favorevoli ad una distanza compresa tra i 300 (trecento) metri ed i 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia e/o dalla costa.
2. Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino deve aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di patente nautica. Deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
3. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.
4. Il natante trainante deve essere munito oltre alle dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54 e nell'allegato V del D.M. 146/2008 e indipendentemente dalla distanza dalla costa, deve essere dotata dei seguenti dispositivi:
 - a) idoneo sistema di aggancio e rimorchio (un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza);
 - b) un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo (lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino);
 - c) un dispositivo per l'inversione di marcia e la messa in "folle" del motore;
 - d) una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 01.10.2015 del Ministero della Salute;
 - e) una gaffa;
 - f) un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri;
 - g) un apparato VHF omologato, anche di tipo portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza e/o soccorso.
5. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività.
6. la propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.
7. La distanza tra il mezzo nautico trainante ed la persona trainata non deve essere mai inferiore a 10 (dieci) metri né superiore a 30 (trenta) metri durante le fasi di esercizio.
8. Sull'unità trainante, oltre al conducente ed alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
9. Durante lo svolgimento dell'attività, l'unità trainante deve esporre il segnale di cui all'articolo 130 del D.P.R. 1639/1968.
10. Ogni unità trainante può trainare un praticante lo snorkeling per volta.
11. Nelle zone frequentate da bagnanti o riservate alla balneazione, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con lo scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti;
12. Al di fuori della stagione balneare estiva, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il nuotatore può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

13. È fatto obbligo dell'utilizzatore indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

14. È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore, osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.

15. I fornitori di servizi connessi all'attività dovranno stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dalla partecipazione alle attività svolte delle persone partecipanti.

16. Tale assicurazione è aggiuntiva e non sostitutiva di quella prescritta dalle disposizioni sulla circolazione dei natanti, necessaria per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei mezzi nautici impiegati a supporto dell'attività.

Art. 67 - (Limiti e divieti di navigazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Torres, alle unità impiegate nell'esercizio dello snorkeling trainato è fatto divieto di navigare:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Alghero, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- b) ad una distanza inferiore a 300 metri dalle spiagge e superiore a 500 metri dalla costa;
- c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
- d) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- e) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
- f) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- g) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
- h) all'interno dell'Area marina protetta "Capo Caccia – Isola Piana".
- i) è altresì vietato:
- j) gareggiare in velocità;
- k) utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione da parte del soggetto trainato;
- l) impiegare moto d'acqua per esercitare l'attività di cui al presente Capitolo.

2. Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, è vietato seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti.

3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

4. In caso di svolgimento dell'attività all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità ovvero in occasione di manifestazioni dimostrative, l'esercizio è regolato con apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui sopra.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Pierclaudio MOSCOGIURI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERCLAUDIO MOSCOGIURI

ALLEGATO 1

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero

**COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSIEGUO ATTIVITA' DI LOCAZIONE/NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO
PER FINI RICREATIVI E PER GLI USI TURISTICI LOCALI**

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) Il
_____ residente a _____ (____) in via/piazza _____ n. _____ tel.
_____ Mail (facoltativa) _____/Pec
(obbligatoria) _____

in qualità di rappresentante legale/procuratore della Società/Ditta _____ con sede
legale a _____ (____) in via/piazza _____ n. _____, iscrizione alla Camera
di Commercio, Industria e Artigianato di _____ n. REA
_____, con la presente comunico l'inizio ☐ prosiegua ☐ per l'anno _____
dell'attività di:

☐ Locazione

☐ Noleggio

di unità da diporto, con numero _____ natanti da diporto per fini ricreativi e per usi turistici locali.

Di ogni singolo natante utilizzato, individuato con numero progressivo, si allega la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio (allegato 2), in duplice copia firmata, relativa alle caratteristiche tipologico – costruttive, conservandone a
bordo la copia avente il visto dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero.

Ai sensi del presente Regolamento l'unità dedicata al salvataggio è quella espressamente indicata.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare entro 15 giorni eventuali variazioni a quanto dichiarato all'Autorità
Marittima, nonché la cessazione dell'attività di locazione/noleggio per fini ricreativi e per usi turistici locali.

Con la presente, si dichiara che l'Autorità Marittima è da ritenersi manlevata da qualsivoglia responsabilità in sede
civile, amministrativa e penale, per eventuali danni cagionati a soggetti terzi e/o persone o cose trasportate, ivi
compresi i passeggeri, che si dovessero verificare nel corso della predetta attività.

Si allega, inoltre, la seguente documentazione:

- 1) Copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società
richiedente;
- 2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all'iscrizione presso la C.C.I.A.A., con
l'indicazione delle attività esercitate di locazione/noleggio;
- 3) Lista dei nominativi dei conduttori impiegati a contratto, nonché gli estremi della patente nautica in possesso
(numero, data di rilascio ed ente che ha provveduto al rilascio).

Luogo _____ data _____

IL/LA DICHIARANTE

(timbro della Società /impresa individuale)

VISTO:
AUTORITA' MARITTIMA

ALLEGATO 2

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E SS.MM.II.
IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE/NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO
PER I FINI RICREATIVI E PER USI TURISTICI LOCALI

(da compilare in duplice copia per ciascun natante e conservare a bordo in originale, recante il visto dell'Autorità Marittima)

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____ residente a _____ () in via _____ n. _____ C.F. _____, in qualità di rappresentante legale / procuratore della Ditta/Società _____ con sede in _____ () ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dal predetto T.U. è punita dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 455/2000), con riferimento alla presente dichiarazione di inizio/svolgimento di attività di locazione/noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per usi turistici locali, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) GENERALITÀ DELLA DITTA/SOCIETÀ:

La ditta/società denominata _____, con sede a _____ () indirizzo _____, tel./cell. _____
e-mail/Pec _____, C.F./P.Iva _____, referente per l'attività di noleggio/locazione
Sig./Sig.ra _____ nato/a _____ () il _____ residente a _____ () indirizzo _____,
tel./cell. _____, e-mail/Pec _____,

Per la Ditta/Società avente sede all'estero:

La Ditta/Società estera elegge domicilio in Italia presso _____, indirizzo _____, tel./cell. _____,
e-mail/Pec _____.

2) REQUISITI DELLA DITTA/SOCIETA':

La ditta/società _____ esercita l'attività di locazione/noleggio/locazione e noleggio di natanti da diporto ed è iscritta (quando previsto) al n. _____ in data _____ del Registro delle Imprese presso la Camera _____ di _____ Commercio _____ per _____ l'Industria, l'Artigianato, _____ l'Agricoltura _____ di _____ al n. _____, con numero REA _____, di cui risulta esserne il Legale Rappresentante il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a _____ () il _____ residente a _____ () indirizzo _____, tel./cell. _____, e-mail/Pec _____

3) NATANTE DA DIPORTO UTILIZZATO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':

Il sotto indicato natante da diporto, di cui si allega foto datata e firmata sul retro, che viene utilizzato per locazione/noleggio/ locazione e noleggio per fini ricreativi o turistici locali, è contrassegnato con numero progressivo, come da prospetto:

NOME DITTA/NUMERO PROGRESSIVO DEL NATANTE	TIPO NATANTE, COSTRUTTORE, POTENZA MOTORE, ESTREMI CERTIFICATO IDONEITA' AL NOLEGGIO, NUMERO MASSIME PERSONE TRASPORTATE	DIMENSIONI: -Lunghezza F.T. -Larghezza F.T.	Qualora provenisse da altri pubblici registri navali indicare relativa sigla e numero d'iscrizione, nonché data di cancellazione da quel registro

4) GENERALITA' DEL CONDUTTORE:

Sig./Sig.ra _____ nato/a _____ () il _____ residente a _____ ()
indirizzo _____, tel./cell. _____, e-mail/Pec _____,
patente nautica n. _____ rilasciata da _____ in data _____.

5) PRESENZA DI CORRIDOIO DI LANCIO:

☐ **SI** ☐ **NO**

Il natante è:

- a) In proprietà alla Ditta/Società _____;
- b) In leasing _____;
- c) Altro (specificare) _____.

Il luogo abituale di stazionamento del natante da diporto sopra descritto si trova nel Comune di _____ (____) in località _____,

e che coincide con quello indicato nell'autorizzazione all'iscrizione nei registri di cui all'art. 68, rilasciata dagli Enti locali, ovvero alla concessione demaniale marittima in possesso.

Allegare fotocopia della seguente documentazione:

- 1) Copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
- 2) Copia della politica di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio, nel caso di noleggio e responsabilità civile verso terzi;
- 3) Copia dell'eventuale certificato di omologazione e dichiarazione di conformità;
- 4) Copia di certificato di uso motore/dichiarazione di potenza;
- 5) Copia del certificato di idoneità al noleggio per ogni singolo natante, come previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'art. 88 all. XI;
- 6) Copia della patente nautica del conduttore.

Luogo _____ data _____

IL/LA DICHIARANTE

(timbro della Società /impresa individuale)

VISTO:

L' AUTORITY MARITTIMA

ALLEGATO 3**“REGISTRO DELLA LOCAZIONE/NOLEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO”**

PROGR.VO GIORNALIERO	DATA	ESTREMI MEZZO NAUTICO	NUMERO DEL CONTRATTO	ORA CONSEGNA	ORA RITIRO	NOME E COGNOME COMANDANTE/CONDUTTORE	NUMERO TELEFONO CELLULARE	ESTREMI DOCUMENTO /PAT.NAUTICA/ TITOLO M.MO	NUMERO DEI PASSEGGERI*	PRESENZA DI MINORI A BORDO (SI/NO) INDICARE IL NUMERO	ZONA DI MARE D'IMPIEGO ED OPA **

Pag. _____ di pag _____

(timbro A.M.)

*: i dati anagrafici dei passeggeri, qualora presenti, devono essere indicati sul contratto di locazione da esibire immediatamente su richiesta delle Autorità preposte

**: OPA: orario previsto arrivo

ALLEGATO 4

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero

DICHIARAZIONE UNITÀ DEDICATA A: SALVATAGGIO / APPOGGIO IMMERSIONI SUBACQUEE*

* Barrare la voce che non interessa

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____) residente a _____ (____) in via _____ C.F. n. _____ in qualità di rappresentante legale/procuratore della Ditta/Società/Associazione _____ con sede _____ in località _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dal predetto T.U. è punita dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), con riferimento alla presente dichiarazione di inizio/svolgimento di attività di locazione/noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per usi turistici locali, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che la sotto indicata unità da diporto, di cui si allega la foto datata e firmata sul retro e che viene unita alla presente comunicazione, costituendone parte integrante, verrà dedicata al salvataggio / all'appoggio immersioni subacquee, così come previsto dall'art. _____, dell'Ordinanza n. _____ emessa in data _____ dall' Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero.

NOME DITTA	TIPO UNITÀ	COSTRUTTORE,POTENZA E MATRICOLA MOTORE	DIMENSIONI: -Lunghezza F.T. -Larghezza F.T.

L'unità è:

- a. In proprietà alla Ditta/Società _____ ;
b. In Leasing _____ ;
c. Altro (specificare) _____ ;

Il luogo abituale di stazionamento del natante da diporto sopra descritto si trova nel Comune di _____ in località _____.

Luogo _____ data _____

IL/LA DICHIARANTE
(timbro della Società /impresa individuale)

VISTO: AUTORITA' MARITTIMA

ALLEGATO 5

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero

COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSIEGUO ATTIVITA' UTILIZZO NATANTI DAI CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO TURISTICO-RICREATIVO

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) Il _____
residente a _____ (____) in via/piazza _____ n. _____,
tel./cell. _____ e.mail(facoltativa) _____ /
Pec(obbligatoria) _____

in qualità di rappresentate legale/procuratore della Società/Ditta _____ con sede
legale a _____ (____) in via/piazza _____ n. _____, iscrizione alla Camera
di Commercio, Industria e Artigianato di _____ n.REA
_____, con la presente comunico l'inizio /prosiegua per l'anno _____ dell'attività
di utilizzo natanti per centri di immersione e addestramento in appoggio ai praticanti immersioni subacquee a
scopo sportivo con n. _____ natanti da diporto per fini ricreativi e usi turistici locali.

Di ogni singolo natante utilizzato, individuato con numero progressivo, si allega la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio (Allegato 4), in duplice copia firmata, relativa alle caratteristiche tipologico – costruttive, conservandone a
bordo la copia avente il visto dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare entro 15 giorni eventuali variazioni a quanto dichiarato all'Autorità
Marittima, nonché la cessazione della predetta attività.

Con la presente, si dichiara che l'Autorità Marittima è da ritenersi sollevata da qualsivoglia responsabilità in sede
civile, amministrativa e penale, per eventuali danni cagionati a soggetti terzi e/o persone o cose trasportate, ivi
compresi i passeggeri, che si dovessero verificare nel corso della predetta attività.

Si allega, inoltre, copia della documentazione prevista dall'art. 51 del Regolamento.

Luogo _____ data _____

IL/LA DICHIARANTE

(timbro della Società /impresa individuale)

VISTO: AUTORITA' ARITTIMA

ALLEGATO 6

FAX/E-MAIL

DA:

A: UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA ALGHERO

AREA OPERATIVA – SALA OPERATIVA (FAX. 079/984606)(E-MAIL: ucalghero@mit.gov.it)

OGGETTO: comunicazione di attività subacquea notturna/ attività didattica*.

TESTO:

Si comunica a codesta Autorità Marittima che, in data _____ dalle ore _____ alle ore _____, presso la località _____ nel Comune di _____, in posizione di coordinate Lat. _____ N - Long. _____ E, si effettuerà attività subacquea notturna/didattica*.

Alla suddetta immersione prenderà parte un totale di n. _____ subacquei/aspiranti subacquei e di n. _____ istruttori/guide, come da elenco di seguito riportato.

Istruttore:	Brevetto n.	Didattica:
Allievi:	Brevetto Posseduto:	

Firma
(timbro della Società /impresa individuale)

* Barrare la voce che non interessa.

ALLEGATO 7**“REGISTRO ATTIVITA' DI IMMERSIONI DIDATTICHE/ORGANIZZATE/GUIDATE CON MEZZO NAUTICO DI APPOGGIO”****N. progressivo - data**

SCHEDA RIASSUNTIVA DELL'IMMERSIONE SUBACQUEA				
Centro immersione				Data
Zona immersione		Ora inizio immersione		Ora fine immersione
Zona immersione		Ora inizio immersione		Ora fine immersione
Estremi identificativi del mezzo di appoggio				
Conducente dell'unità nautica di appoggio	Nome		Cognome	Estremi patente nautica
Istruttori o guide dell'immersione	Nome		Cognome	Brevetti posseduti
Partecipanti all'immersione	età	Nome	Cognome	Brevetti posseduti

ALLEGATO 8

(TIMBRO DELLA DITTA)

REGISTRO PER ATTIVITÀ DI LOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA

N°	ORARIO		TIPOLOGIA MEZZO NAUTICO	GENERALITÀ LOCATARIO (E NUMERO CELLULARE)	NUMERO PASSEGGERI		FIRMA LEGGIBILE DEL DIPENDENTE CHE HA COMPILATO IL REGISTRO
	CONSEGNA	RICONSEGNA			ADULTI	BAMBINI	